



*Innovazione  
Tecnologica  
e  
Innovazione  
Organizzativa*

**Giuseppe Longo**





## *Intervalli temporali sempre più brevi*

- Ci sono voluti **migliaia di anni** per passare dal trasporto umano a quello su carri trainati da animali;
- Sono trascorsi **un paio di secoli** per mettere a punto il trasporto di individui e di merci su ferrovia;
- E' passato **soltanto qualche decennio** per movimentare persone e materiali con il trasporto aereo.



### *Da dove partiamo*

A fronte di questo tipo di evoluzione  
**non sempre si è data un'adeguata  
attenzione allo sviluppo dei criteri  
organizzativi che l'innovazione  
tecnologica richiedeva.**



## *Semplice Esempio*

**Acquistando nuove attrezzature, software, migliorando l'hardware, si pensa di ottenere immediati ritorni** di efficacia ed efficienza;

**Spesso si rimanere delusi** perché gli operatori addetti a quel software o a quel hardware **non hanno la predisposizione, la preparazione, l'attenzione** necessaria per garantire il raggiungimento degli obiettivi che l'innovazione tecnologica promette.



## *Diverse Velocità*

In realtà l'evoluzione tecnologica  
viaggia a una velocità maggiore  
della risposta di tipo organizzativo.



## *Il Valore della Innovazione Culturale*

In una azienda l'innovazione tecnologica deve essere accompagnata dalla **trasformazione del proprio modello organizzativo.**

Senza una visione, un approccio strategico e quindi una cultura dell'organizzazione l'innovazione non produce valore.



## *I Motivi della diversa velocità*

Ciò avviene perché la tecnologia si progetta, si vende e si utilizza immediatamente.

**Di contro, i comportamenti organizzativi non si possono imporre** e, anche quando sono conosciuti e teoricamente ben descritti, non si mettono in pratica rapidamente e diffusamente.



*Comportamento usuale*

**E' facile sognare il futuro e auspicare le novità**



## *Comportamento usuale*

---

**E' ancora più facile**

**praticare il passato e ripetere il conosciuto**



## *Responsabilità*

**La responsabilità del mancato miglioramento si deve addebitare all'alta direzione.**

L'azienda deve evolvere il proprio assetto organizzativo per introdurre ruoli, responsabilità e processi dedicati a gestirla (Standard ISO 56002).



## *Gestire l'innovazione*

La gestione dell'innovazione nel sistema sanitario richiede lo sviluppo di **competenze specifiche nelle figure manageriali** che operano nel sistema per ideare, progettare, attuare, mantenere e monitorare azioni di innovazione.



## *Gestire l'innovazione*

Su questo aspetto il **PNRR** prevede un intervento nella missione 6 che comprende lo sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali per **potenziare le proprie capacità di gestire le diverse tipologie di innovazione** attraverso l'integrazione di **competenze multidisciplinari** (tecniche, manageriali e organizzative).



## Conclusioni

**Konosuke Matsushita**, importante imprenditore e padre della Panasonic, che negli anni '50 rivolgendosi all'occidente:

*noi vinceremo e voi sarete sconfitti perché per voi l'attività manageriale consiste nel chiedere ai vostri dipendenti di spostare un oggetto da A a B;*

*per noi invece l'attività manageriale consiste nel mobilitare, fino all'ultimo grammo, l'intelligenza di tutti i collaboratori per raggiungere obiettivi comuni.*

Motivare, coinvolgere, valorizzare per creare consenso.



## Conclusioni

**L'innovazione in un'azienda, per me, non parte con quella tecnologica.**

Per fare questo, ci vuole **uno sforzo importante nell'innovare la cultura aziendale** tenendo conto che un'impresa si porta avanti con le persone.

**Le persone hanno i loro caratteri e personalità con dei ricettori diversi.**

Trovare **l'equilibrio fra l'intelligenza analitica e quella emotiva** diventa fondamentale per creare una coesione sociale nell'habitat lavorativo, così che le persone man mano imparino a camminare insieme verso lo scopo dell'impresa.

Ali Reza Arabnia

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

**[Torna all'inizio](#)**